

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 1 / 17

Policy Whistleblowing

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 2 / 17

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
4. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE	6
4.1 Oggetto della segnalazione	6
5. CANALI DI TRASMISSIONE INTERNI DELLA SEGNALAZIONE DI UN COMPORTAMENTO ILLECITO	7
5.1 Canale interno di segnalazione	7
5.1.1 Contenuto della segnalazione di un comportamento illecito	8
5.1.2 Gestore della segnalazione	9
5.2 Ricezione e Gestione della segnalazione di un comportamento illecito	10
5.2.1 Ricevimento della Segnalazione	10
5.2.2 Valutazione preliminare della Segnalazione	10
5.2.3 Istruttoria e riscontro	10
5.2.4 Segnalazioni inviate a un soggetto non competente	11
5.2.5 Reporting	11
5.3 CANALE ESTERNO PRESSO ANAC	12
5.4 DIVULGAZIONE PUBBLICA	12
5.5 DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIURISDIZIONALE	12
6. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO	13
6.1. Tutele del segnalante e dei soggetti ad esso assimilati	13
6.2 Tutela del segnalato	14
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	17
9. SANZIONI DISCIPLINARI	16
10. RESPONSABILE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY	16
11. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DELLA POLICY	17
12. FORMAZIONE	17

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 3 / 17

1. PREMESSA

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cui articolo 2, disciplinante il settore privato, ha modificato il Decreto Legislativo 231/2001 inserendovi all’articolo 6 (“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente”), una nuova previsione che inquadra, nell’ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito, anche “MOG” o “Modello”) le misure legate alla presentazione e gestione di segnalazioni di comportamenti illeciti.

La Legge mira a rendere la collaborazione dei lavoratori parte di un complessivo sistema attivo ed organico finalizzato a prevenire e contrastare condotte illecite all’interno di enti pubblici e privati, attraverso l’introduzione del c.d. “Whistle-blowing”, e dispone che il modello di organizzazione e gestione dell’ente ex D. Lgs. 231/2001 preveda appositi canali di comunicazione delle segnalazioni nonché la previsione da parte dell’Ente di strumenti anche informatici che garantiscano la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante, escludendo il rischio di ritorsioni e discriminazioni, dirette o indirette.

Successivamente, con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing).

L’obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Il quadro normativo di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC (di seguito anche “LG ANAC”), adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Il presente documento tiene altresì conto delle *best practice* contenute nelle più recenti Linee Guida di Confindustria. In questo contesto e con questa logica, chiunque venga a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione è invitato a darne tempestiva comunicazione mediante le modalità di seguito descritte, astenendosi dall’intraprendere iniziative autonome di analisi e/o di approfondimento.

Optec S.p.A. (di seguito anche “Optec” o la “Società”) persegue obiettivi di trasparenza e etica nella gestione delle attività di *business* e crede fermamente nel valore aggiunto di comunicazioni che possano concorrere a rendere conoscibili condotte non corrette ed in violazione di legge, onde le stesse possano essere bloccate e/o sanzionate tempestivamente. A ragione di ciò, la Società intende adottare la presente *Policy Whistleblowing* (di seguito anche “*Policy*”), rendendola nota anche attraverso attività di formazione e sensibilizzazione in merito.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Optec si impegna a condurre il proprio *business* con onestà e integrità e anche per tale ragione ha implementato canali di comunicazione per la gestione delle Segnalazioni attraverso la presente *Policy*, da intendersi parte integrante del proprio Modello.

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 4 / 17

Il presente Documento integra le modalità di segnalazione all’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV” o “Organismo”) indicate nel MOG e i relativi poteri di controllo per le materie di competenza.

In particolare, il documento ha l’obiettivo di descrivere:

1. i ruoli e le responsabilità degli attori del processo di segnalazione di illeciti e comportamenti non corretti;
2. i canali messi a disposizione del Segnalante per la denuncia di violazioni;
3. il perimetro oggettivo del contenuto della Segnalazione;
4. le modalità di gestione della Segnalazione e il processo che si avvia nel momento in cui viene effettuata una Segnalazione;
5. le modalità di informazione del Segnalante e del Segnalato circa gli sviluppi del procedimento.

Inoltre, la presente *Policy* è tesa a:

1. garantire la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante;
2. tutelare il soggetto Segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette o indirette, per motivi collegati “direttamente o indirettamente” alla Segnalazione;
3. assicurare specifici canali di presentazione delle segnalazioni, di cui uno idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del Segnalante;
4. prevedere sanzioni disciplinari nei confronti del Segnalante che effettui con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino infondate.

Sono destinatari della presente *Policy* tutti i soggetti indicati nell’art. 3 del D. Lgs 24/2023 che operano nel contesto lavorativo della Società siano essi:

- azionisti o persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora esercitino tali funzioni in via di mero fatto (quali: soci, amministratori; componenti del Collegio Sindacale, dirigenti);
- lavoratori subordinati di Optec;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la Società;
- collaboratori che svolgono la propria attività presso la Optec e che forniscano beni o servizi o realizzino opere in favore di terzi (es. fornitori e subappaltatori);
- liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.

Tali soggetti verranno di seguito indicati complessivamente come i “Destinatari”.

3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Codice Etico	Insieme dei principi aziendali e delle regole generali di condotta adottato da Optec
Destinatari	I destinatari della presente <i>Policy</i> come sopra identificati

	POLICY WHISTLEBLOWING	Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024
		Pagina: 5 / 17

Canali di Segnalazione interna	Canali di comunicazione individuati da Optec quali mezzi interni e/o esterni all'organizzazione per veicolare le segnalazioni.
Canali di Segnalazione esterni	-Canale di comunicazione delle segnalazioni reso disponibile dall'ANAC all'indirizzo https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ Si ricorda che sono anche possibili: -Divulgazione pubblica -Denuncia all'Autorità giurisdizionale
C.d.A.	Consiglio di Amministrazione
Organismo di Vigilanza	Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curare l'aggiornamento dello stesso.
Gestore della segnalazione	Organo individuato da Optec in un Comitato Misto con apposito provvedimento del C.d.A., con il compito di ricevere, analizzare, verificare e conservare le Segnalazioni.
Comitato Misto	Organo nominato dal C.d.A. della Società composto da tre membri, di cui due esterni alla Società, avente la funzione di Gestore della segnalazione.
Ritorsioni	Atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, da parte della Società
Segnalato	Il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione del fatto illegittimo/irregolarità oggetto della segnalazione
Segnalazione	Comunicazione del Segnalante avente ad oggetto violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione le segnalazioni: - legate ad un interesse personale del segnalante - in materia di sicurezza e difesa nazionale. La segnalazione può avvenire a mezzo di canali interni alla Società (Piattaforma <i>Mygovernance</i> di Zucchetti o mediante incontri con il Comitato Misto) ovvero in forma orale) oppure di canale esterno.
Segnalazione in mala fede	Si intende la segnalazione priva di fondamento o meramente pretestuosa, fatta allo scopo di danneggiare la Società, i suoi dipendenti, i membri di Organi sociali (ad es. Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) o terzi (quali ad es. <i>Partners</i> , Clienti, Fornitori, Consulenti, Collaboratori) in relazione d'affari continuativa con Optec

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 6 / 17

Facilitatore	<p>Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.</p> <p>Al riguardo, le Linee guida ANAC prevedono che "il termine "assistenza" fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali".</p>
Segnalante	Soggetto, tra quelli di cui al paragrafo 2 "Scopo e campo di applicazione", che effettua la Segnalazione
Segnalato	Soggetto a cui viene addebitata la condotta illecita oggetto della Segnalazione effettuata dal Segnalante.

4. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

4.1 Oggetto della segnalazione

Dal punto di vista oggettivo, la nuova disciplina si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Coerentemente con l'ambito di applicazione del Decreto, la presente *Policy* illustra le regole operative e le concrete modalità di comportamento cui ci si deve attenere per segnalare violazioni, - inclusi fondati sospetti e condotte volte ad occultarle (ad esempio occultamento o distruzione di prove) - di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, in materia di:

- Violazioni delle disposizioni normative nazionali ed in particolare:
 - illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto dell'Unione europea, come sotto definite;
 - violazioni integranti reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/01;
 - le violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti nel citato D.Lgs. 231/01.
- Violazioni della normativa europea, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 7 / 17

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue.
- persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue.

Il Decreto non pregiudica l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'Unione europea. In particolare, restano ferme le disposizioni nazionali o dell'Unione europea relative a:

- informazioni cosiddette "classificate" (ossia "riservate" ex Legge 124/2007);
- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- norme di procedura penale;
- autonomia e indipendenza della magistratura;
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- esercizio dei diritti dei lavoratori.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni:

- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica), posto che la nuova disciplina mira a tutelare l'integrità dell'ente persona giuridica e a ricomprendere "tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o le finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico e privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che ne minino il corretto agire";
- in materia di sicurezza e difesa nazionale nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'Allegato al Decreto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: segnalazioni di violazioni disciplinate in via obbligatoria nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione);

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 8 / 17

5 CANALI DI TRASMISSIONE INTERNI DELLA SEGNALAZIONE DI UN COMPORTAMENTO ILLECITO

Il Decreto prevede un sistema diversificato di presentazione delle Segnalazioni. Le stesse possono infatti essere effettuate attraverso:

- canale interno,
- canale esterno,
- divulgazione pubblica,
- denuncia all’Autorità giurisdizionale.

Il canale da considerare in via primaria è il cosiddetto “canale interno”. Subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni (dettagliate di seguito), il Segnalante può adire al “canale esterno” attivato presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – o effettuare, sempre subordinatamente e in presenza di determinate condizioni, una divulgazione pubblica o una denuncia all’Autorità giurisdizionale.

La *Policy* illustra di seguito le modalità di inoltro e gestione delle Segnalazioni tramite il canale interno adottato; nelle successive sezioni sono illustrati i presupposti per il ricorso agli altri canali.

5.1 CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Qualora un soggetto Segnalante abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito, può comunicarlo attraverso il canale interno di segnalazione al Comitato Misto, nominato da Optec quale “Gestore della segnalazione”.

Il Canale implementato prevede:

- l’utilizzo di uno strumento informatico dedicato, la Piattaforma “*Mygovernance*” (d’ora in poi anche la “Piattaforma”), che consente, altresì, la possibilità di acquisizione di segnalazioni orali effettuate attraverso sistemi di messaggistica vocale;
- la possibilità di colloquio diretto con il Gestore delle Segnalazioni a richiesta del Segnalante.

Tale Canale garantisce la riservatezza delle Segnalazioni effettuate e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia della Piattaforma adottata.

A tale proposito, la Piattaforma:

- prevede profili di accesso distinti per Segnalante e Gestore delle Segnalazioni;
- consente l’individuazione univoca delle Segnalazioni e la loro tracciabilità nel tempo, attraverso apposita numerazione;
- separa il contenuto della Segnalazione dall’identità del Segnalante;
- consente l’effettuazione di Segnalazioni anche in forma anonima;
- permette al Segnalante di fornire informazioni circostanziate sui fatti e di allegare documentazione a supporto della Segnalazione, integrando e modificando anche in momenti successivi le informazioni prodotte;
- consente al Gestore delle Segnalazioni di disporre di un’area riservata che permette la gestione delle Segnalazioni ricevute, ivi incluse l’istruttoria e la storicizzazione delle informazioni;
- consente la comunicazione diretta tra Segnalante e Gestore delle Segnalazioni attraverso l’utilizzo di *chat* collaborative, anche nel rispetto dell’anonimato;
- consente al Segnalante di monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, anche attraverso apposite notifiche;
- consente al Gestore delle Segnalazioni di disporre di reportistica in merito alle Segnalazioni ricevute e gestite, unitamente al relativo stato.

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 9 / 17

Nel caso la Segnalazione si riferisca a uno dei membri del Comitato Misto, la segnalazione potrà essere veicolata tramite la Piattaforma escludendo il nominativo interessato dalla segnalazione in modo da permettere una autonoma istruttoria da parte degli altri due componenti del Comitato Misto.

5.1.1 Contenuto della segnalazione di un comportamento illecito

La Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire un'appropriate gestione della stessa, quindi fondata su elementi di fatto precisi e concordanti in ordine ai fatti ed alle persone oggetto della segnalazione ed effettuata in buona fede.

Qualora la Segnalazione risulti essere, per dolo o colpa grave, falsa, infondata e/o effettuata al solo scopo di danneggiare il Segnalato ovvero volta a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale ed estranee al perimetro delle previsioni di legge, non verrà presa in considerazione e la condotta posta in essere sarà oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del disposto dell'art. 7 della Legge 300/70 o di risoluzione del contratto o dell'incarico.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi a sua conoscenza, utili per procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione. A tal fine, deve essere allegata ogni eventuale utile documentazione a supporto del potenziale comportamento illecito oggetto di segnalazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione dovrà indicare:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- eventuale presenza di conflitto di interessi.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dalla presente Policy, verranno prese in considerazione ove siano tali da far emergere fatti circostanziati relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Si precisa, in ogni caso, che non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio"). Ciò in quanto è necessario tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, nonché evitare che la Società svolga attività ispettive interne inutili e dispendiose.

E' obbligatorio per il Segnalante dichiarare – nel fare la segnalazione – l'eventuale presenza di un conflitto di interessi.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 10 / 17

- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Alla luce di quanto descritto, nel caso in cui la Segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il Comitato Misto procederà all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

5.1.2. Gestore della segnalazione

La gestione del canale interno è affidata ad un team tecnico dedicato, il Comitato Misto, composto da:

- Responsabile HR di Optec;
- due component esterni dell'OdV

I componenti del Comitato Misto sono soggetti specificamente autorizzati al trattamento dei dati personali e appositamente istruiti per le attività connesse alla gestione delle Segnalazioni.

E' compito del Comitato Misto:

- rilasciare un primo riscontro al Segnalante entro le tempistiche prestabilite dalla normativa di riferimento;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante;
- dare un corretto seguito alle Segnalazioni ricevute;
- fornire un riscontro al Segnalante entro le tempistiche prestabilite dalla normativa di riferimento.

A tale riguardo:

- per "riscontro" si intende la comunicazione al Segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione,
- per "seguito" si intende l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

5.2 RICEZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI UN COMPORTAMENTO ILLECITO

5.2.1 Ricevimento della Segnalazione

Come precedentemente precisato, le Segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta o orale.

Nel caso di Segnalazione orale, il Comitato Misto acquisisce i contenuti e li trascrive nell'apposita sezione presente nello strumento (nel caso di messaggistica vocale, includendo anche il relativo file audio di registrazione).

Il Comitato Misto è tenuto a rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data della sua ricezione; tale avviso è gestito attraverso la Piattaforma dedicata.

5.2.2 Valutazione preliminare della Segnalazione

Un corretto seguito della Segnalazione implica, in primo luogo, il rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati e una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l'ammissibilità.

Si ricorda nuovamente che sono inammissibili le Segnalazioni:

- mancanti dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione;
- manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- il cui contenuto sia generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- corredate da documentazione non appropriata o incoerente;
- costituite da produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 11 / 17

Nell'ipotesi in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Comitato Misto potrà chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite la Piattaforma, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto e/o accettato un incontro diretto.

Le Segnalazioni non ammissibili non possono essere prese in considerazione ai fini dell'istruttoria: di tale circostanza ne deve essere informato il Segnalante a cura del Comitato Misto.

5.2.3 Istruttoria e riscontro

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Comitato Misto può avviare e/o continuare il dialogo con il Segnalante, richiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite la Piattaforma o anche di persona, nell'ambito di eventuali colloqui richiesti e condivisi con il Segnalante stesso.

Ove necessario, il Comitato Misto può anche acquisire atti e documenti da altre strutture organizzative e avvalersi del loro supporto, ovvero coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta e della/e persona/e comunque menzionate nella Segnalazione.

Nel caso di colloqui ed incontri con il Segnalante, dovranno sempre presenziare almeno due componenti del Comitato Misto. Laddove le interazioni con il Segnalante siano avvenute oralmente, sarà cura del Comitato Misto provvedere alla relativa verbalizzazione, che dovrà essere condivisa con il Segnalante e archiviata.

Come anticipato, qualora un componente del Comitato Misto sia una persona coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione soltanto agli altri componenti del Comitato Misto, attraverso apposita opzione presente sulla Piattaforma. In tal caso, la gestione della Segnalazione e le informazioni ad essa correlate saranno curate dagli altri componenti, al fine di assicurare la riservatezza e la tutela delle parti coinvolte.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

Non spetta al Comitato Misto accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società a seguito della Segnalazione.

E' compito del Comitato Misto fornire riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, in merito al seguito che si è dato o che si intende dare alla medesima. Tale riscontro potrà consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini; il riscontro potrebbe tuttavia essere anche meramente interlocutorio, dal momento che possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

In caso di fondati sospetti di commissione di un illecito, nella gestione della Segnalazione potranno essere coinvolti legali esterni, che il Comitato Misto sarà libero di nominare a propria discrezione. A tale proposito il Segnalante deve autorizzare esplicitamente il consenso alla condivisione della Segnalazione con soggetti esterni al Comitato misto.

In caso di coinvolgimento di terzi da parte del Comitato Misto, dovrà in ogni caso essere favorita una condivisione di dati e informazioni che consideri l'anonimato dei soggetti coinvolti ovvero la raccolta del consenso da parte del Segnalante per la rivelazione della sua identità.

5.2.4 Segnalazioni inviate a un soggetto non competente

A condizione che la Segnalazione rientri nelle casistiche previste nei precedenti paragrafi e il Segnalante dichiari espressamente di voler mantenere riservata la propria identità ovvero di voler beneficiare delle tutele in materia o tale volontà

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 12 / 17

sia comunque desumibile dal tenore di quanto comunicato, nell'eventualità in cui la stessa sia presentata ad un soggetto diverso dal Comitato Misto, sarà compito del soggetto ricevente trasmettere la Segnalazione entro sette giorni dal suo ricevimento al Comitato Misto tramite la Piattaforma, dandone contestuale notizia al Segnalante.

Diversamente, ove il Segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele o detta volontà non sia desumibile dal tenore della segnalazione, quest'ultima sarà considerata alla stregua di segnalazione ordinaria, per la quale, conseguentemente, non troveranno applicazione le tutele specifiche della normativa di riferimento.

5.2.5 Reporting

Con periodicità semestrale, sarà cura del Comitato Misto relazionare all'organo amministrativo in merito:

- alle Segnalazioni ricevute,
- agli esiti della loro gestione,

nel rispetto della normativa applicabile, ferme restando tempistiche più ristrette laddove i fatti segnalati lo rendano opportuno.

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 13 / 17

5.3 CANALE ESTERNO PRESSO ANAC

Ferma restando la priorità del canale Interno, è prevista dalla normativa di riferimento la possibilità di effettuare una Segnalazione attraverso il canale esterno gestito dall'ANAC ("Canale Esterno"), usufruibile accedendo al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>). Analogamente al canale Interno, il canale esterno garantisce la riservatezza dei soggetti coinvolti nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso a tale canale è tuttavia previsto solo al ricorrere di determinate condizioni individuate dal Legislatore. In particolare, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se al momento della sua presentazione:

- il canale Interno non è attivo o non è correttamente funzionante;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e per la stessa non si è ricevuto seguito da parte del soggetto preposto;
- il Segnalante ha fondati motivi (ragionevolmente sulla base di circostanze concrete documentabili ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni) di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o la Segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.4 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Attraverso una divulgazione pubblica, il Segnalante rende le informazioni sulle violazioni di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. In tale circostanza, la protezione del Segnalante è tuttavia riconosciuta solo nel caso in cui al momento della divulgazione ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ad una Segnalazione interna, a cui non è stato dato riscontro in merito alle misure previste/adottate o nei tempi previsti, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC, la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- è stata effettuata una segnalazione esterna direttamente all'ANAC che, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze, il Segnalante ritenga che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella divulgazione pubblica, dove il Segnalante riveli volontariamente la propria identità, non rileva la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste per il Segnalante.

5.5 DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE

Il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. A tale proposito si precisa che, qualora il Segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, in merito a reati procedibili d'ufficio.

I presidi sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni sono applicati anche dalle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 14 / 17

6. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

6.1 TUTELE DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI AD ESSO ASSIMILATI

In aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente, Optec ha adottato misure volte a tutelare il segnalante quali:

- l'obbligo di riservatezza della sua identità;
- il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Optec, infatti, garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, dalla quale possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del *whistleblower*.

La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori, in considerazione del rischio di ritorsioni.

In tal senso, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella Segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, la Società darà preventivo avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il soggetto Segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà per la Società di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

E' in ogni caso vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del Segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

Sono da ritenersi "fattispecie ritorsive", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 15 / 17

- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
-
- In aderenza alla normativa vigente, la Società applica medesime tutele, oltre che al Segnalante, anche ai seguenti soggetti:
 - facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
 - enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

6.2 TUTELA DEL SEGNALATO

In conformità con la normativa vigente, Optec ha altresì adottato tutela a garanzia della *privacy* del Segnalato, con il solo limite della applicazione di norme di legge che impongano la comunicazione dei nominativi.

Durante l'attività di verifica e di accertamento, gli individui oggetto delle Segnalazioni potrebbero essere coinvolti e in nessun caso, verrà assunto un provvedimento unicamente a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri al contenuto di essa.

Ciò potrebbe avvenire eventualmente a seguito di altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla Segnalazione stessa.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare l'iter disciplinare.

Al Segnalato viene assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento, qualora, a seguito di informazioni circostanziate e rilevanti, si decida di procedere con l'attività istruttoria.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La gestione delle Segnalazioni deve avvenire in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. In tale contesto:

- Optec è **Titolare** del relativo trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito "**GDPR**" o "**Regolamento**") e delle ulteriori fonti normative in materia di protezione dei dati personali;
- ai sensi del Regolamento, il Fornitore della Piattaforma è nominato dal Titolare quale **Responsabile del trattamento**, ai sensi dell'articolo 28, GDPR;
- i professionisti individuati per la gestione della segnalazione (Comitato Misto) operano quali **soggetti autorizzati al trattamento** dei dati personali, ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 4, GDPR nonché dell'articolo 2-quaterdecies, DLgs. 196/2003 ("**Codice Privacy**").

Nella gestione delle Segnalazioni, il Titolare del trattamento e ciascun membro del Comitato Misto, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, sono tenuti ad osservare i seguenti principi fondamentali, comunicando prontamente agli altri componenti del Comitato Misto eventuali anomalie o situazioni di non conformità:

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 16 / 17

- le informazioni di natura personale (di seguito anche “**Dati**”) dei soggetti interessati devono essere trattate in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati, in conformità alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e di ogni ulteriore normativa applicabile;
- i Dati devono essere raccolti e trattati unicamente al fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni;
- possono essere raccolti e utilizzati unicamente i Dati ritenuti adeguati, pertinenti e utili per la gestione della Segnalazione. A tal riguardo, i dati personali che manifestamente non sono utili per la gestione di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati. Pertanto, qualora la segnalazione contenga informazioni eccedenti, il Comitato Misto valuterà l'adozione delle più opportune iniziative volte alla cancellazione dei Dati non pertinenti, se del caso chiedendo al Segnalante l'eliminazione delle informazioni da esso fornite e ritenute non necessarie per la gestione della Segnalazione;
- i Dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; a tale proposito, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica Segnalazione. Anche in questo caso, ove possibile tali interventi possono essere svolti in coordinamento con il soggetto Segnalante;
- i Dati devono essere conservati con modalità e strumenti che consentano l'identificazione degli interessati solo per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e in ogni caso nel rispetto delle tempistiche definite dalla legge;
- i Dati devono essere cancellati, tramite processi manuali o automatizzati dai componenti del Comitato Misto, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione;
- il trattamento deve essere eseguito ricorrendo a idonei strumenti di protezione dei dati personali, quali la crittografia e ulteriori misure tecniche e organizzative atte a prevenire la perdita, la distruzione, l'accesso e l'uso non autorizzato;
- il Titolare, eventualmente anche su iniziativa del Comitato Misto, dispone periodicamente il riesame e l'aggiornamento delle misure di sicurezza adottate;
- il rischio del trattamento deve essere esaminato dal Titolare del trattamento tramite la redazione e il periodico aggiornamento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati, ai sensi dell'articolo 35, GDPR;
- gli interessati (ad es. Segnalanti, facilitatori, ecc.) ricevono l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14, GDPR; tale documento indica anche le modalità di esercizio dei diritti degli interessati riconosciuti dal GDPR;
- nel caso in cui il Comitato Misto ritenga necessario, ai fini della gestione della Segnalazione, il coinvolgimento di terzi (soggetti estranei al Comitato Misto) deve essere favorita la condivisione di dati e informazioni con modalità che consentano di preservare l'anonimato di tutti i soggetti coinvolti; la comunicazione a soggetti terzi del nome del segnalante e/o di qualsiasi ulteriore informazione che possa consentire di risalire all'identità di tale soggetto è subordinata alla raccolta di un consenso scritto del Segnalante a cura dei membri del Comitato Misto; il Titolare del trattamento censisce il trattamento in questione nel Registro delle attività di trattamento previsto dall'articolo 30, GDPR, tenuto conto delle informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle Segnalazioni;
- anche attraverso le caratteristiche dello strumento utilizzato,
 - non deve essere possibile il tracciamento del Segnalante dal canale di segnalazione, dovendo essere individuabile l'identità del Segnalante unicamente dalle informazioni fornite e autorizzate dallo stesso;
 - deve essere ripercorribile l'attività svolta dai componenti del Comitato Misto (per tutto il tempo di conservazione dei dati della Segnalazione), al fine di evitare l'uso improprio di Dati relativi alla Segnalazione.

	POLICY WHISTLEBLOWING		Codice procedura: P-PWB
Edizione nr: 01	Revisione nr: 0	Data emissione: 24/06/2024	Pagina: 17 / 17

8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura del Gestore della segnalazione assicurare:

1. la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di ricezione, archiviazione, istruttoria e valutazione;
2. la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica, nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza;
3. la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per il periodo di tempo prescritto per legge e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione della presente *Policy* costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nell'apposito documento denominato "*sistema disciplinare*".

Sono altresì soggetti alla sanzione disciplinare coloro che hanno effettuato una segnalazione in malafede.

10. RESPONSABILE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

Responsabile della presente *Policy* è il Gestore della segnalazione che provvede a un suo periodico aggiornamento.

11. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DELLA POLICY

La Società provvede a informare tutti i Destinatari della *Policy*, della sua esistenza e del suo contenuto, anche mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*.

12. FORMAZIONE

Il Gestore della segnalazione avrà il compito di pianificare ed effettuare attività formative relativa alla *Policy*.